



del 11 marzo 2022



L'assoluzione per prove insufficienti non vincola il giudice che valuta il licenziamento

la contestazione disciplinare non è assimilabile alla formulazione dell'accusa nel processo penale ma assolve esclusivamente alla funzione di consentire all'incolpato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, essa, quindi, va valutata in modo autonomo rispetto ad eventuali imputazioni in sede penale.

Qualora, quindi, il lavoratore sia stato assolto con sentenza dibattimentale dichiarata irrevocabile, i fatti accertati, ancorché non decisivi ai fini delle responsabilità penale, possono conservare rilevanza ai fini del rapporto di lavoro.

Di conseguenza, per effetto dell'assoluzione non è preclusa la cognizione della domanda da parte del giudice civile. In tale contesto, il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio disciplinare solo nel caso in cui contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato.

Questo, tuttavia, non anche nell'ipotesi in cui l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato, vale a dire quando l'assoluzione sia stata pronunciata a norma dell'art. 530, comma secondo, c.p.p.

I principi di diritto sopra enunciati sono stati richiamati dalla Sezione lavoro della Cassazione nel testo dell'ordinanza n. 2871 del 31 gennaio 2022, pronunciata in rigetto del ricorso promosso da un lavoratore che aveva impugnato la decisione confermativa del licenziamento per giusta causa intimatogli dal datore di lavoro in conseguenza dell'addebito consistente nella manomissione di un contatore e nell'abusivo allaccio alla rete elettrica della società datrice. Per gli stessi fatti, il dipendente era stato coinvolto in un processo penale per furto, conclusosi con una sentenza di assoluzione.

Il lavoratore, in particolare, si era rivolto al Collegio di legittimità lamentando una discrasia tra la sanzione disciplinare irrogatagli e l'intervenuta assoluzione.

Doglianza, questa, giudicata infondata dagli Ermellini, atteso che non sussisteva, nel caso esaminato, alcun vincolo per il giudice rispetto all'assoluzione, effettuata ai sensi del secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen. (vale a dire sentenza di assoluzione quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile).

Correttamente quindi, con valutazione di fatto, insindacabile in sede di legittimità, la Corte territoriale aveva utilizzato gli elementi probatori a propria disposizione per formulare il giudizio di responsabilità del ricorrente e pervenire a ritenere gravemente leso il rapporto fiduciario intercorrente con il datore di lavoro.

Assegnazione dei vincitori dei concorsi da Vice Sovrintendente con diritto di permanenza nella sede di servizio. Applicazione dei principi individuati dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1166/2022. Richiesta di immediati chiarimenti

Riportiamo il testo della lettera inviata al Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S., Pref. Lamberto Giannini, dal Segretario Generale, Felice Romano:

“Pregiatissimo Signor Capo della Polizia,

Da tempo sono insorte perplessità intorno al significato da attribuire al sintagma “sede di servizio” presso la quale, in ossequio a dettato legislativo, replicato dal bando di concorso, viene garantita la permanenza a predeterminate aliquote di vincitori.

I margini di ambiguità insiti nella definizione di sede hanno indotto alcuni di quanti non sono stati riassegnati all’ufficio presso cui prestavano servizio nel ruolo di precedente appartenenza a promuovere uno specifico contenzioso.

Dalla consultazione dei repertori, e fatto salvo il beneficio di inventario, era stato sino ad oggi recuperato un solo precedente definito con sentenza di merito dal TAR Genova (484/2021), che non risulta essere stato impugnato, e che è pertanto passato in giudicato, in relazione al diritto rivendicato da un neo Vice Ispettore ad essere riassegnato al medesimo reparto presso cui operava con la qualifica di Sovrintendente Capo.

Sulla medesima materia è più di recente intervenuto anche il Consiglio di Stato con una decisione (1166/2022) che appare destinata ad incidere profondamente sulle procedure di assegnazione dei futuri vincitori dei concorsi per Vice Sovrintendente per i quali opera il diritto al mantenimento della sede.

Secondo l’alto Consesso amministrativo l’espressione sede contenuta nella lex specialis di concorso “anche lessicalmente, si presenta come particolarmente pregnante” e, per l’effetto, “il riferimento alla stessa sede utilizzato per i vincitori assistenti capo non può essere inteso come ambito provinciale, ma deve essere inteso come stesso ufficio nel senso suindicato (non, dunque, la stanza o l’edificio in cui si prestava servizio, ma l’articolazione, pur se ampia, nell’ambito della quale esso veniva svolto: per esempio la Questura, il Dipartimento di specialità o come nel caso in esame, il Reparto Mobile)”. Il concetto è stato ulteriormente chiarito nel passaggio in cui viene precisato come “una lettura diversa della norma attribuirebbe all’inciso “sede di servizio” il significato ben più ampio - ma soprattutto più generico, sotto il profilo funzionale – di ambito provinciale, con la possibilità di trasferimento a un ufficio del tutto diverso, transitando, nel caso di specie, dal Reparto mobile al Commissariato ...; significato non previsto dalla disciplina e dalla ratio delle disposizioni del bando di gara che operano per gli assistenti capo un netto distinguo rispetto alla disciplina di assegnazione dei posti per il personale di altre qualifiche”.

Viene dunque ad essere messa integralmente in discussione la prassi seguita sino ad oggi, atteso che continuare ad attenersi ad essa darebbe origine ad un potenziale contenzioso prevedibilmente massivo da parte di quanti dovessero essere assegnati d’imperio ad uffici diversi da quelli in cui lavorano.

Uno scenario più che probabile quantomeno per ciò che concerne i neo Vice Sovrintendenti, per i quali, come in obiter ha sentito il dovere di spiegare la medesima sentenza da cui trae spunto la presente riflessione, per tale figura professionale non si porrebbe alcun problema di corretta pianificazione nella distribuzione, in quanto l’ipotetica assenza di un corrispondente posto in organico “non si palesa di frequente verificabilità, considerato il ruolo non apicale, neanche a livello di articolazione territoriale locale della Polizia di Stato, della qualifica di Vice Sovrintendente”, ed in ogni caso “la sussistenza di tale ipotesi, stante l’eccezionalità rispetto all’ordinario regime del mantenimento della stessa sede, deve essere rigorosamente motivata dall’Amministrazione”.

Spiace dover prendere atto di come il Siulp, da tempo risalente, avesse invano cercato di contestare l’irritualità delle scelte adottate dall’Amministrazione, che hanno, a tacer d’altro, costretto centinaia di colleghi a rinunciare a progressioni di carriera, perché questo avrebbe significato abbandonare percorsi ed esperienze professionali pluridecennali.

Sta di fatto che, alla stregua dei paradigmi definiti dalla massima giurisdizione amministrativa, che ha peraltro sanzionato con severità la resistenza dell’Amministrazione circa le spese legali liquidate, riteniamo sia indifferibile, anche in considerazione delle migliaia di prossime assegnazioni delle procedure concorsuali in fase di completamento, fissare un momento di confronto in seno al quale ragionare anche sulle determinazioni che potranno essere assunte per ristorare chi, e sono moltissimi, ha subito le ingiuste conseguenze dei tratteggi consistenti profili di illegittimità che hanno sino ad oggi informato il regime delle assegnazioni.

Confidando nella Sua nota sensibilità per le tematiche che afferiscono alle aspettative del personale ed al miglioramento

delle rispettive condizioni di lavoro restiamo pertanto in attesa di un quanto più solerte possibile riscontro alla presente.

Con sensi di elevata e rinnovata stima.”

Il giudizio di idoneità in corso di rapporto di lavoro

Può capitare che nel corso della vita professionale il dipendente venga sottoposto a una verifica dei requisiti di idoneità al servizio.

Il Regolamento di Servizio (articolo 67 DPR 782/1985) prevede che al termine di malattie con prognosi superiore a 30 giorni il dipendente venga visitato dal sanitario della Polizia di Stato per il giudizio di idoneità al servizio.

Il D.M. 30 giugno 2003, n. 198, recante il “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della

Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli”, statuisce all’art. 2, in merito all’ accertamento dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che:

“1. Nel corso del rapporto d’impiego, per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, l’idoneità o la non idoneità fisica e psichica al servizio nel ruolo di appartenenza è accertata ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e dell’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

2. Ai fini di cui al comma 1, l’Amministrazione effettua visite mediche e accertamenti sanitari programmati e periodici secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, che tengono conto degli incarichi svolti, dell’età, dell’anzianità di servizio e dell’eventuale presenza di patologie pregresse o croniche.

3. Il giudizio di idoneità al servizio, oltre che ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, e nel decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, può essere chiesto dall’Amministrazione in occasione di istanze presentate dal personale per congedo straordinario, aspettativa per motivi di salute, riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermità, concessioni di equo indennizzo, ai fini della dispensa dal servizio per motivi di salute oppure, con adeguata motivazione, in relazione a specifiche circostanze rilevate d’ufficio dalle quali obiettivamente emerge la necessità del suddetto giudizio.”

In ordine alle procedure di verifica sono spesso sorti problemi che hanno molto spesso prodotto contenziosi e conseguenti pronunce giurisprudenziali.

Una importante pronuncia al riguardo è quella del T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I ter, contenuta nella sentenza del 9 luglio 2018, n. 7582. In questa pronuncia i giudici amministrativi affrontano il problema della inidoneità sotto il profilo dell’attitudine al servizio di Polizia che involge aspetti legati al livello evolutivo, al controllo emotivo, alla capacità intellettuale e alla socialità.

Il procedimento che ha dato luogo alla Sentenza in commento è stato incardinato dal ricorso presentato da un Assistente capo della Polizia di Stato che ha chiesto l’annullamento del provvedimento di cessazione dall’impiego e del connesso giudizio di non idoneità adottato dalla competente commissione emessi dopo la riammissione in servizio successiva a un periodo di sospensione cautelare disposto, ai sensi dell’art. 9, comma 1, d.p.r. n. 737 del 1981, in relazione a un procedimento penale concluso con sentenza assolutoria “perché il fatto non sussiste”.

In pratica l’amministrazione, nel disporre la revoca della sospensione cautelare e la riammissione in servizio, sottoponeva il dipendente, a verifica della permanenza dei requisiti psico-fisici e attitudinali, ai sensi dell’art. 2, d.m. 30 giugno 2003, n. 198. La verifica si concludeva con un giudizio di idoneità sotto il profilo psico-fisico, ma di inidoneità sotto il diverso profilo dell’accertamento della permanenza dei requisiti attitudinali al servizio. Sulla base del suddetto accertamento veniva emesso il provvedimento di cessazione dal servizio che veniva poi impugnato dall’interessato.

La sentenza ha una particolare importanza poiché cristallizza tre principi di rilievo:

In primo luogo, il giudizio concernente il livello evolutivo, il controllo emotivo, la capacità intellettuale e la socialità, attenendo alla sfera emotiva deve tenere in debito conto la situazione contingente in cui è espresso e in particolare lo stress che ha investito il dipendente per le vicende personali subite, a livello penale e disciplinare. Invero l’accertamento dei requisiti attitudinali funzionale al giudizio di inidoneità viene molto spesso effettuato nell’imminenza della conclusione di vicende che comportano una condizione di prostrazione che non può non essere oggetto di adeguata valutazione quando si considera la sfera emotiva;

In secondo luogo, il giudizio deve tener conto dei precedenti di servizio dell’interessato;

Nel caso di specie, il tribunale ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di riforma per inidoneità ritenendo che, nel considerare lo stato emotivo dell’interessato non è stato tenuto nella debita considerazione il grave pregiudizio subito dal dipendente in conseguenza dell’ingiusta misura detentiva, nonché i suoi precedenti di servizio (medaglie al valore, premi e lode), ai sensi dell’art. 2, comma 2, d.m. n. 198/2003.

Per giungere a tali conclusioni, il collegio ha disposto una verifica volta ad accertare la sussistenza dei requisiti attitudinali del ricorrente al servizio di Polizia. La verifica, infine, veniva affidata alla U.O.C. Medicina Legale del Policlinico Umberto I di Roma, dopo che una precedente verifica effettuata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri era stata ritenuta non utilizzabile perché “elusiva” e poiché non era stato consentito al consulente di parte di essere presente al colloquio attitudinale individuale.

Nelle motivazioni della sentenza si legge che “In particolare, il giudizio di non idoneità adottato dalla Commissione in data 24 febbraio 2016 si è palesato illegittimo per violazione della norma di cui all’art. 2, comma 2, d.m. n. 198/2003, nonché per contraddittorietà ed illogicità manifesta, nella parte in cui non ha tenuto in considerazione alcuna la circostanza di essere stato reso nell’imminenza della conclusione della vicenda giudiziaria che ha investito il ricorrente, con sentenza assolutoria con formula piena, né, tantomeno, dei lodevoli precedenti di servizio del ricorrente”.

La sentenza dispone, pertanto, la riammissione in servizio del ricorrente e dichiara la illegittimità del provvedimento di cessazione dal servizio, in ragione dei vizi di illegittimità evidenziati e dell’esito della verifica effettuata dal Policlinico Umberto I di Roma.

Trattamento economico accessorio – Indennità di insegnamento Mancato rispetto delle procedure negoziali. DIFFIDA

Riportiamo il testo della lettera inviata al Dipartimento della P.S.:

“Nel corso degli ultimi anni abbiamo, in più occasioni, avuto modo di contestare le determinazioni adottate in tema di indennità di insegnamento. Peraltro, lamentando come i vari istituti di istruzione dessero applicazione non uniforme alle indicazioni dell'allora Direzione Centrale, oggi – Ispettorato delle Scuole di Polizia. Ovvero, in altri termini, scuola che vai disciplina che trovi.

E così, di recente, alcune nostre strutture territoriali hanno intrapreso un confronto dialettico con i corrispondenti Direttori dei vari istituti di istruzione. La controversia concerne la tendenza a restringere i già limitati margini per la concessione dell'indennità di insegnamento, da cui discende l'assenza di qualsivoglia specifico riconoscimento per gli istruttori esterni alle scuole, ed in servizio in uffici della medesima città. I quali, per svolgere tale importantissimo e delicato ruolo che presuppone un elevato livello di professionalizzazione, si ritrovano ad essere impiegati in orario ordinario di servizio, così subendo addirittura una penalizzazione retributiva, atteso che a tale stregua non compete loro alcuna indennità.

Per quanti invece provengono da sedi diverse la soluzione è stata quella di riconoscere il trattamento di missione ordinaria, ovvero qualche spicciolo in più che non compensa sicuramente il disagio subito, e non muta nella sostanza la prospettiva delle nostre critiche.

In alcune realtà, per integrare il magro companatico della sempre più ridotta disponibilità di fondi per l'indennità di insegnamento, si sarebbe persino immaginato di attivare inediti utilizzi dello straordinario emergente.

Queste essendo le premesse di fatto, ferma restando la sussistenza di apparenti differenze di trattamento tra le diverse scuole e la censurabile forzatura sull'impiego dello straordinario di cui abbiamo testè dato conto, resta sullo sfondo l'irrisolto nodo del mancato coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

È infatti appena il caso di ricordare come, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. 195 del 1995, essendo l'indennità di insegnamento ascrivibile alla generale categoria del trattamento economico accessorio, debba essere, al pari di qualsiasi altra indennità, oggetto di contrattazione.

L'unilaterale gestione della materia in narrativa da parte dell'Amministrazione, anche in assenza di una espressa indicazione ordinamentale, rappresenta pertanto una indebita violazione delle regole negoziali.

Preso atto delle rilevanti perplessità insorte in merito alle su estese considerazioni appare indifferibile consentire alle rappresentanze dei lavoratori la riappropriazione delle competenze indebitamente sottratte da processi decisionali non condivisibili.

Siamo pertanto ad intimare la convocazione, con ogni consentita urgenza, di una riunione mirata a definire criteri condivisi e ad agevolare percorsi di trasparenza nelle scelte concernenti gli istituti retributivi dedotti nella presente.

Distintamente.”

Riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore del coniuge separato con addebito della separazione

Con la circolare n° 19 del primo febbraio 2022, l'INPS ha diramato nuove istruzioni operative in merito al riconoscimento del diritto pensione superstiti, in favore del coniuge separato per colpa o con addebito della separazione con sentenza passata in giudicato senza diritto agli alimenti.

L'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, prevede che il diritto alla pensione ai superstiti in favore del coniuge separato è riconosciuto anche in assenza di vivenza a carico del dante causa al momento della morte dello stesso. Dunque, il requisito rilevante per il riconoscimento della prestazione è costituito dall'esistenza del rapporto coniugale con il coniuge defunto pensionato o assicurato.

Con sentenza del 2 agosto 1989, n. 450, la Corte costituzionale ha spiegato che la pensione di reversibilità è riconosciuta al coniuge separato anche nel caso in cui allo stesso fosse addebitata la separazione, a condizione che risultasse titolare del diritto agli alimenti a carico del coniuge deceduto. Varie pronunce della Corte di Cassazione, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale 29 luglio 1987, n. 286, affermano che per il coniuge separato in ragione del titolo della separazione non sussiste alcuna differenza di trattamento, pertanto, ai sensi dell'articolo 22 legge 1965, n. 903, non è richiesta la vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest'ultimo, ma rileva esclusivamente l'esistenza del rapporto coniugale con il coniuge deceduto pensionato o assicurato. Da qui ne deriva che il coniuge separato, con addebito e senza assegno alimentare, ha diritto al riconoscimento della pensione ai superstiti in qualità di coniuge superstite.

In base a quest'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte e su parere conforme del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Inps riconosce il diritto alla pensione ai superstiti in favore del coniuge separato per colpa o con addebito della separazione con sentenza passata in giudicato anche senza diritto agli alimenti e fornisce le istruzioni operative in merito alle istanze già presentate o respinte, nonché alla ricostituzione o alla revoca delle pensioni già liquidate ad altre categorie di superstiti.

I destinatari sono, in particolare, il coniuge separato (anche se con addebito o per colpa senza diritto agli alimenti) equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite, in favore del quale opera la presunzione della vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest'ultimo, e pertanto ha diritto alla pensione ai superstiti.

Per il riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore del coniuge superstite l'Istituto rinvia alla precedente circolare n. 185 del 2015, salvo quanto specificato per il coniuge separato per colpa o con addebito della separazione con sentenza passata in giudicato.

Le domande di pensione ai superstiti presentate a decorrere dalla data di pubblicazione della circolare in commento, nonché quelle pendenti alla data della stessa, devono essere definite in base ai criteri enunciati dalla nuova circolare, mentre andranno riesaminate, su richiesta degli interessati, le domande respinte, sempreché non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Nei casi di riesame trovano applicazione le disposizioni previste in materia di decadenza e di prescrizione.

Nei casi in cui la pensione ai superstiti sia stata liquidata in favore di un'altra categoria di superstiti il cui diritto risulti concorrente (ad esempio i figli) ovvero incompatibile (ad esempio, fratelli, sorelle, genitori) con quello del coniuge superstite separato, il riconoscimento del diritto alla pensione in favore di quest'ultimo comporta la ricostituzione o la revoca della pensione già liquidata, con effetto dalla decorrenza originaria. In sintesi, non si procederà al recupero delle somme corrisposte, in applicazione dei criteri generali in materia di indebiti.

In caso di giudizi in corso, in primo grado o in appello, che hanno ad oggetto il tema della stessa circolare, le Strutture territoriali dovranno accogliere e liquidare le relative istanze di parte nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data della domanda iniziale.

Rispetto ai ricorsi amministrativi pendenti per i quali è in corso l'istruttoria, le Strutture territoriali dovranno, invece, verificare se è possibile modificare il provvedimento di diniego impugnato. In questi casi provvederanno alla liquidazione in autotutela del trattamento pensionistico ai superstiti e definiranno il ricorso in via amministrativa per cessata materia del contendere, qualora il provvedimento adottato risulti pienamente soddisfacente della pretesa avanzata con il ricorso.

I ricorsi, che risultano inoltrati al competente Comitato e non sono ancora inseriti nel rispettivo ordine del giorno, verranno riportati alle Strutture territoriali al fine di consentire le verifiche di cui al capoverso precedente. Per quanto riguarda i ricorsi già inseriti nell'ordine del giorno del competente Comitato, le Strutture territoriali dovranno comunicare se sia stato emesso o meno in autotutela un provvedimento di liquidazione del trattamento ai superstiti, in modo che il Comitato possa prendere atto dell'eventuale cessazione della materia del contendere.

L'accesso ai dati personali del cellulare del figlio deceduto

Nell'ambito del "diritto privato digitale" (da alcuni definito come diritto privato di Internet) hanno assunto sempre più rilevanza i beni informatici come la password, la username, le proprietà industriali e intellettuali digitali (diritto d'autore), le biblioteche on-line, la firma digitale, il contratto informatico, l'eredità digitale. Di particolare rilievo, è il profilo della tutela di tali proprietà in caso di morte del titolare delle password, posto che mancando una disposizione del de cuius in ordine alle credenziali, il contenuto dei server riservati è destinato a restare inaccessibile agli eredi o anche distrutto dal gestore del provider.

La morte pone a chi resta, sul piano etico e morale, il quesito di come custodire ed eventualmente proteggere, tutto ciò che si ricollega alla personalità del defunto e oggi con Internet, il tema è complesso perché ciò che va preservato, comprende i dati personali del defunto che prescindono dai valori economici che tali diritti possano avere.

Il problema dell'eredità digitale deriva principalmente dal fatto che i servizi online di riferimento sono regolati da norme straniere, che prevedono per ciascun servizio delle condizioni contrattuali differenti, le quali a volte escludono anche la delega del rapporto contrattuale.

Il problema è delicato, poiché tutto quello che viene messo in Rete con la firma delle condizioni contrattuali di accesso diventa di qualcun altro.

Talvolta una password può anche avere un rilevante valore economico, come nel caso di un compositore o uno scrittore le cui memorie o opere possono essere contenute in un file protetto da password.

In Italia, dopo un primo precedente (Tribunale Milano sezione I, ordinanza 9 febbraio 2021), il Tribunale di Bologna con ordinanza 25 novembre 2021 ha consolidato il panorama delle pronunce in materia di trasmissione e successione dei dati digitali agli eredi del de cuius, con una decisione che si aggiunge a altre emesse da tribunali di altri paesi, dando così la misura della rilevanza che il fenomeno dell'eredità digitale sta assumendo negli ultimi anni.

La decisione del tribunale di Bologna nasce da un ricorso proposto ex articoli 669 bis e 700 c.p.c. da una madre che chiamava in giudizio la Apple Italia srl, quale società appartenente al noto gruppo "Apple" (attraverso la quale opera la "Apple Distribution International LTD"), domandando in via cautelare al giudice adito di obbligare la società, a fornire assistenza nel recupero dei dati personali dagli account del figlio, morto suicida.

La società resistente, in risposta affermava che avrebbe consentito l'accesso ai dati contenuti dell'ID Apple, solo se vi fosse stato un ordine del Tribunale contenente determinati requisiti, alcuni peraltro estranei all'ordinamento italiano.

Due gli elementi importanti emersi nel corso del giudizio: che il ragazzo non avesse espressamente vietato l'esercizio dei diritti connessi ai suoi dati personali post mortem e pertanto ai sensi del nostro Codice Privacy, i genitori del defunto, sono legittimati ad esercitare il diritto di accesso ai dati personali del proprio figlio improvvisamente deceduto; che la famiglia sia comunque riuscita a provare la volontà di realizzare un progetto in memoria del giovane e la concreta possibilità di recuperare ciò che era contenuto nel cloud.

Già nel 2018, la Suprema Corte Tedesca ha affrontato un caso molto simile, relativo ad una quattordicenne morta, probabilmente suicida, nella metropolitana di Berlino. E' stato questo il primo caso sottoposto ad una corte europea, degno di nota proprio perché, per la prima volta, si chiedeva ad un organo giurisdizionale europeo, la validità di clausole e condizioni proprie del diritto statunitense. Nel caso di specie, la madre della ragazza, già in possesso dei dati di accesso all'account Facebook della figlia, aveva tentato di accedervi ma senza successo poiché, nel frattempo, Facebook aveva modificato le impostazioni dell'account trasformandolo in "commemorativo". (Facebook ha, infatti, previsto la regola che gli account degli utenti deceduti diventino "commemorativi" e come tali inaccessibili o quanto meno imm modificabili da parte dei terzi, o meglio, gli "amici accettati" in vita dall'utente deceduto possono "condividere", se previsto dall'impostazione dell'account, i ricordi su un documento digitale definito "diario commemorativo"; si possono "inviare messaggi alla persona deceduta" ed i contenuti condivisi della persona deceduta continuano a vivere sul social network, visibili al solo pubblico degli "amici").

La Suprema Corte tedesca accoglieva la domanda dei genitori, affermando che: "L'attrice è legittimata ad esigere dalla convenuta che la stessa autorizzi la comunità degli eredi ad accedere all'account della defunta, nonché ai contenuti ivi presenti. Una tale pretesa è trasmissibile iure hereditario e a ciò non ostano né il diritto post-mortale della personalità, né la riservatezza delle telecomunicazioni, né normative di protezione dei dati personali e neppure il generale diritto di personalità dei partner di comunicazione della defunta" (BGH, 12 luglio 2018, n. 183/17, in Nuova Giur. Comm., 2019, 693.).

In particolare, con riferimento alla normativa relativa alla tutela della protezione dei dati personali, la Corte ha sottolineato che la comunicazione agli eredi dei dati e delle comunicazioni non è in contrasto con la legge tedesca in materia di riservatezza delle telecomunicazioni poiché gli eredi non sono terzi rispetto al de cuius, ma subentrano nella stessa posizione del defunto. Inoltre, la trasmissione iure successionis del patrimonio digitale presente su un social network non è contrario alla normativa a tutela della privacy regolata uniformemente dal GDPR, posto che la normativa europea si applica alle sole persone fisiche in vita e non ai dati personali dei defunti.

Anche l'ordinanza del Tribunale felsinea in commento, nell'analizzare il rapporto fra iure successionis e tutela dei dati personali del de cuius, ha evidenziato come la normativa prevista dal GDPR non trovi applicazione in ragione di quanto stabilito dal Considerando n. 27 del Regolamento, ordinando ad Apple l'accesso ai dati personali del cellulare del figlio deceduto.

Assegno unico universale



Ricordiamo che a partire dal 1° marzo 2022, l'ANF per i figli minori di 18 anni non sarà più erogato dall'Inps per il tramite del datore di lavoro (in busta paga). Sempre a partire dal 1° marzo 2022, in busta paga non saranno più riconosciute le detrazioni fiscali per i figli minori di anni 21. Restano invariate, invece, le detrazioni fiscali per gli altri famigliari a carico: coniuge e figli maggiori di anni 21.

Pertanto, al verificarsi delle predette situazioni, con il prossimo cedolino di marzo 2022, l'importo netto risulterà più basso rispetto alle mensilità precedenti.

Ricordiamo, inoltre, che dal 1° marzo 2022 è entrato in vigore

L'ASSEGNO UNICO UNIVERSALE erogato dall'Inps per i figli minorenni e maggiorenni fino a 21 anni di età. In sostituzione dell'ANF per i figli minori e delle detrazioni fiscali per i figli fino a 21 anni, è stato introdotto un beneficio economico mensile ai nuclei familiari secondo la condizione economica del nucleo, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Per percepire l'assegno unico, una volta acquisita l'attestazione ISEE, è necessario presentare la domanda per il suo riconoscimento, che ha validità annuale e va pertanto rinnovata ogni anno. La presentazione della domanda avviene in modalità telematica all'INPS, accedendo al sito dell'ente previdenziale tramite SPID, CIE, CNS. La compilazione della domanda non richiede particolari conoscenze tecniche o esperienze. In ogni caso, per qualsivoglia ulteriori informazioni, è possibile contattare i colleghi del servizio Siulp Ok CAF.

Non saranno dunque più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare (Anf) e di Assegni familiari (Af)

Continueranno, invece, ad essere riconosciute "le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti".

Successivamente al 1° marzo 2022, "ove nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio a carico con età inferiore ai ventuno anni, ovvero un figlio a carico con disabilità, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all'Assegno unico, non si potrà richiedere l'Assegno per il nucleo familiare". Al compimento del ventunesimo anno di età dei figli, qualora non disabili, per i quali si ha diritto all'Assegno unico, si potrà presentare domanda per la prestazione Anf o AF ma esclusivamente per soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni Anf o Af.

ISEE 2022

Al nostri Iscritti
ci pensiamo noi!




SIULP OK CAF
Servizio di Assistenza Fiscale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

e-mail: assistenzafiscale@siulp.it - info@siulp.okcaf.it



ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI

- Codice Fiscale e documento d'identità del dichiarante
- Codice Fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare
- Contratto di affitto registrato (in caso di residenza in locazione)

REDDITI del secondo anno precedente la presentazione dell'ISEE (per le DSU presentate nel 2022 il reddito di riferimento è quello del 2020)

- Modello 730 e/o Modello Unico e (per i dipendenti/pensionati) Modelli CUD
- Certificazioni e/o altra documentazione attestante compensi, indennità, trattamenti previdenziali e assistenziali, redditi esenti ai fini Irpef, redditi prodotti all'estero, borse e/o assegni di studio, assegni di mantenimento per coniuge e figli, compensi erogati per prestazioni sportive dilettantistiche (ivi compreso somme percepite da enti musicali, filodrammatiche e similari) etc.

PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE al 31/12/2020

- Documentazione attestante il valore del patrimonio mobiliare, anche se detenuto all'estero, e dati dell'operatore finanziario: depositi bancari e postali, libretti di deposito, titoli di stato, obbligazioni, azioni, BOT, CCI, buoni fruttiferi, fondi d'investimento, forme assicurative di risparmio, etc.
- Giacenza media annua riferita a depositi bancari e/o postali (estratti conto trimestrali e/o mensili)
- Per lavoratori autonomi e società: patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio presentato ovvero somma delle rimanenze finali e dei beni ammortizzabili al netto degli ammortamenti
- Certificati catastrali, atti notarili di compravendite, successioni, e/o altra documentazione sul patrimonio immobiliare, anche se detenuto all'estero (fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili)
- Atto notarile di donazione di immobili (solo per le richieste di prestazioni socio-sanitarie residenziali)
- Certificazione della quota capitale residua dei mutui stipulati per l'acquisto e/o la costruzione degli immobili di proprietà.

PORTATORI DI HANDICAP

- certificazione dell'handicap (denominazione dell'ente che ha rilasciato la certificazione, numero del documento e data del rilascio) ed eventuali spese pagate per il ricovero in strutture residenziali (nell'anno precedente la presentazione della DSU) e/o per l'assistenza personale (detratte/dedotte nella dichiarazione dei redditi del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU).

AUTOVEICOLI E IMBARCAZIONI di proprietà alla data di presentazione della DSU

- Targa o estremi di registrazione al P.R.A. e/o al R.I.D. di autoveicoli e motoveicoli di cilindrata pari o superiore a 500cc, di navi e imbarcazioni da diporto.



Anche quest'anno si rinnova la collaborazione tra il **SIULP & GARDALAND!**

Agli iscritti SIULP ed ai loro famigliari viene data la possibilità di acquistare i **biglietti d'ingresso per la stagione 2022** che permette di risparmiare il **40%** sul costo del biglietto a tariffa intera (€. 47,00)

al particolare prezzo di →

euro **28,50**

Per poter accedere a questo beneficio, sarà necessario rivolgersi alla Segreteria Provinciale per ordinare e pagare i tagliandi in un'unica soluzione improrogabilmente:

entro il prossimo 28 marzo!

Consigliamo, pertanto, a tutti gli iscritti che decideranno di pianificare una giornata presso il parco divertimenti nel corso del periodo, di assicurarsi l'ingresso al particolare prezzo mediante la **"prenotazione anticipata"**.

Parco Sigurtà Giardino &



convenzione per gli iscritti SIULP e loro familiari:

TIPOLOGIA CARNET	LISTINO	RISERVATO SIULP
INGRESSO ADULTO Tutti i giorni, festivi inclusi	€ 15,50	€ 8,50
INGRESSO RAGAZZO (5-14) Tutti i giorni, festivi inclusi	€ 8,50	€ 6,00
SPECIAL ROSA (2 ingressi adulti + 1 ora noleggio golf cart) Dal lunedì al sabato. Domenica e festivi ESCLUSI	€ 49,00	€ 21,00



SCANNERIZZA IL QR CODE CON IL TUO SMARTPHONE PER SCOPRIRE IL CALENDARIO EVENTI

SCAN ME

2022



i biglietti sono acquistabili contattando la sede Siulp di appartenenza e saranno consegnati in forma digitale in E-Ticket!



tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 11/2022 del 11 marzo 2022

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123